REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 13 giugno 2013, n. 17: Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarita' contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 19 giugno 2013)

(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 31 agosto 2013)

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Sospensione temporanea della presentazione del documento unico di regolarita' contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)

1. E' sospesa l'acquisizione da parte del comune del documento unico di regolarita' contributiva degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Modifica all'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «DURC da parte del» sono inserite le seguenti: «cedente e del».

Art. 3 Dichiarazione d'urgenza

- 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 giugno 2013

Burlando

(Omissis).